



Cod. L3/H28D/P2
Cod. Cons/dt
Circolare n. 20

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm - aoo_generale
Prot.: 0000213
Data: 23/02/2012

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: CODICI DEONTOLOGICI -Modifiche

Questo Consiglio Nazionale, nell'ottica di dare seguito agli adempimenti più urgenti connessi alla Riforma, ha ritenuto improrogabile l'integrazione, anche se in maniera schematica, dei Codici deontologici entrati in vigore il 1° settembre 2009, con particolare riferimento agli aspetti connessi al preventivo dell'attività professionale che l'iscritto deve rendere noto al committente.

Pertanto, alla luce di quanto previsto dal D.lgs n. 206/2005 (Codice del Consumo) e del D.L. 24 gennaio 2012 n.1, ha deliberato le modifiche e/o integrazioni agli articoli 28 (*Accettazione dell'incarico*), 32 (*Compensi*) e 39 (*Richieste di pagamento*) dei codici vigenti.

Occorre precisare che la numerazione e i titoli sopra riportati si riferiscono ai Codici degli Architetti, Pianificatori territoriali e Paesaggisti, mentre per le restanti figure professionali, fermo restando il contenuto dei testi, sostituiscono rispettivamente gli articoli di seguito indicati:

- Conservatori dei beni architettonici e ambientali articoli 27, 31 e 38
- Architetti iunior articoli 29, 33 e 40
- Pianificatori iunior articoli 29, 33 e 39

Si trasmettono, pertanto, per ogni figura professionale i testi degli articoli modificati, che entrano in vigore a far data dalla presente, unitamente al sinottico, riferito alla sola figura dell'architetto, che pone in evidenza le differenze tra la precedente stesura e l'ultima approvata.





CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

Si rammenta, infine, che i testi così emendati sono immediatamente applicabili su tutto il territorio nazionale senza che sia necessaria la recezione formale da parte degli Ordini locali essendo riconosciuta dalla giurisprudenza consolidata (cfr. Cass.Civ.SS.UU. n.12723 del 12/12/1995) l'esclusiva competenza del CNAPPC a emanare disposizioni deontologiche sulle quali non è consentito per l'Ordine apportare modifiche, né svolgere interpretazioni del testo adottato dal Consiglio Nazionale stesso.

E' gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il Presidente del Dipartimento

Deontologia professionale

(arch. Raffaello Frasca)

Il Consigliere Segretario

(arch. Franco Frison)

Il Presidente

(arch. Leopoldo Freyrie)

All.:c.s.



CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ARCHITETTI ITALIANI

ARTICOLI MODIFICATI

Art. 28

(Accettazione dell'incarico)

1. L'Architetto deve far conoscere tempestivamente al cliente la sua decisione di accettare o meno l'incarico.
2. Egli deve adoperarsi, affinché l'incarico sia conferito per iscritto onde precisare oggetto, natura, costi, compensi ed eventuali successive variazioni.
3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico professionale, e dovrà essere predisposto nel rispetto del Codice Civile, del Codice del Consumo (D.lgs 206/2005) e di ogni altra norma necessaria per lo svolgimento delle predette prestazioni professionali.

Art. 32

(Compensi)

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 9, comma 1 del D.L.24/01/2012 n.1, che ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, l'Architetto determina con il cliente il compenso professionale ai sensi dell'art. 2233 c.c. e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi speciali.
2. L'Architetto deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese oneri e contributi.
3. L'Architetto è tenuto a comunicare al Cliente ogni variazione del compenso dovuta a cause impreviste ed imprevedibili tali da modificare le originarie pattuizioni dell'incarico.

Art. 39

(Richieste di pagamento)

1. L'Architetto può chiedere la corresponsione di anticipi parametrati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili nonché di acconti sugli onorari commisurati alla quantità e complessità della prestazione professionale oggetto dell'incarico rispetto alla misura del compenso pattuito.
2. L'Architetto, ove non previste forfettariamente o a percentuale, cura la rendicontazione delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle spese sostenute e degli acconti ricevuti.
3. La richiesta di compensi, di cui all'art. 32, palesemente non proporzionati all'attività svolta costituisce infrazione disciplinare.
4. L'Architetto, in caso di mancato pagamento, non può chiedere un compenso maggiore di quello già pattuito, salvo che non ne abbia fatto espressa riserva.

CODICE DEONTOLOGICO DEI PANIFICATORI TERRITORIALI ITALIANI

ARTICOLI MODIFICATI

Art. 28

(Accettazione dell'incarico)

1. Il Pianificatore Territoriale deve far conoscere tempestivamente al cliente la sua decisione di accettare o meno l'incarico.
2. Egli deve adoperarsi, affinché l'incarico sia conferito per iscritto onde precisare oggetto, natura, costi, compensi ed eventuali successive variazioni.
3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico professionale, e dovrà essere predisposto nel rispetto del Codice Civile, del Codice del Consumo (D.lgs 206/2005) e di ogni altra norma necessaria per lo svolgimento delle predette prestazioni professionali.

Art. 32

(Compensi)

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 9, comma 1 del D.L.24/01/2012 n.1, che ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, il Pianificatore Territoriale determina con il cliente il compenso professionale ai sensi dell'art. 2233 c.c. e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi speciali.
2. Il Pianificatore Territoriale deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese oneri e contributi.
3. Il Pianificatore Territoriale è tenuto a comunicare al Cliente ogni variazione del compenso dovuta a cause impreviste ed imprevedibili tali da modificare le originarie pattuizioni dell'incarico.

Art. 39

(Richieste di pagamento)

1. Il Pianificatore Territoriale può chiedere la corresponsione di anticipi parametrati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili nonché di acconti sugli onorari commisurati alla quantità e complessità della prestazione professionale oggetto dell'incarico rispetto alla misura del compenso pattuito.
2. Il Pianificatore Territoriale, ove non previste forfettariamente o a percentuale, cura la rendicontazione delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle spese sostenute e degli acconti ricevuti.
3. La richiesta di compensi, di cui all'art. 32, palesemente non proporzionati all'attività svolta costituisce infrazione disciplinare.
4. Il Pianificatore Territoriale, in caso di mancato pagamento, non può chiedere un compenso maggiore di quello già pattuito, salvo che non ne abbia fatto espressa riserva.

CODICE DEONTOLOGICO DEI PAESAGGISTI ITALIANI

ARTICOLI MODIFICATI

Art. 28

(Accettazione dell'incarico)

1. Il Paesaggista deve far conoscere tempestivamente al cliente la sua decisione di accettare o meno l'incarico.
2. Egli deve adoperarsi, affinché l'incarico sia conferito per iscritto onde precisare oggetto, natura, costi, compensi ed eventuali successive variazioni.
3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico professionale, e dovrà essere predisposto nel rispetto del Codice Civile, del Codice del Consumo (D.lgs 206/2005) e di ogni altra norma necessaria per lo svolgimento delle predette prestazioni professionali.

Art. 32

(Compensi)

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 9, comma 1 del D.L.24/01/2012 n.1, che ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, il Paesaggista determina con il cliente il compenso professionale ai sensi dell'art. 2233 c.c. e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi speciali.
2. Il Paesaggista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese oneri e contributi.
3. Il Paesaggista è tenuto a comunicare al Cliente ogni variazione del compenso dovuta a cause impreviste ed imprevedibili tali da modificare le originarie pattuizioni dell'incarico.

Art. 39

(Richieste di pagamento)

1. Il Paesaggista può chiedere la corresponsione di anticipi parametrati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili nonché di acconti sugli onorari commisurati alla quantità e complessità della prestazione professionale oggetto dell'incarico rispetto alla misura del compenso pattuito.
2. Il Paesaggista, ove non previste forfettariamente o a percentuale, cura la rendicontazione delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle spese sostenute e degli acconti ricevuti.
3. La richiesta di compensi, di cui all'art. 32, palesemente non proporzionati all'attività svolta costituisce infrazione disciplinare.
4. Il Paesaggista, in caso di mancato pagamento, non può chiedere un compenso maggiore di quello già pattuito, salvo che non ne abbia fatto espressa riserva.

CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ARCHITETTI IUNIOR ITALIANI

ARTICOLI MODIFICATI

Art. 29

(Accettazione dell'incarico)

1. L'Architetto Iunior deve far conoscere tempestivamente al cliente la sua decisione di accettare o meno l'incarico.
2. Egli deve adoperarsi, affinché l'incarico sia conferito per iscritto onde precisare oggetto, natura, costi, compensi ed eventuali successive variazioni.
3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico professionale, e dovrà essere predisposto nel rispetto del Codice Civile, del Codice del Consumo (D.lgs 206/2005) e di ogni altra norma necessaria per lo svolgimento delle predette prestazioni professionali.

Art. 33

(Compensi)

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 9, comma 1 del D.L.24/01/2012 n.1, che ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, l'Architetto Iunior determina con il cliente il compenso professionale ai sensi dell'art. 2233 c.c. e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi speciali.
2. L'Architetto Iunior deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese oneri e contributi.
3. L'Architetto Iunior è tenuto a comunicare al Cliente ogni variazione del compenso dovuta a cause impreviste ed imprevedibili tali da modificare le originarie pattuizioni dell'incarico.

Art. 40

(Richieste di pagamento)

1. L'Architetto Iunior può chiedere la corresponsione di anticipi parametrati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili nonché di acconti sugli onorari commisurati alla quantità e complessità della prestazione professionale oggetto dell'incarico rispetto alla misura del compenso pattuito.
2. L'Architetto Iunior, ove non previste forfettariamente o a percentuale, cura la rendicontazione delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle spese sostenute e degli acconti ricevuti.
3. La richiesta di compensi, di cui all'art. 33, palesemente non proporzionati all'attività svolta costituisce infrazione disciplinare.
4. L'Architetto Iunior, in caso di mancato pagamento, non può chiedere un compenso maggiore di quello già pattuito, salvo che non ne abbia fatto espressa riserva.

CODICE DEONTOLOGICO DEI PIANIFICATORI IUNIOR ITALIANI

ARTICOLI MODIFICATI

Art. 29

(Accettazione dell'incarico)

1. Il Pianificatore Iunior deve far conoscere tempestivamente al cliente la sua decisione di accettare o meno l'incarico.
2. Egli deve adoperarsi, affinché l'incarico sia conferito per iscritto onde precisare oggetto, natura, costi, compensi ed eventuali successive variazioni.
3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico professionale, e dovrà essere predisposto nel rispetto del Codice Civile, del Codice del Consumo (D.lgs 206/2005) e di ogni altra norma necessaria per lo svolgimento delle predette prestazioni professionali.

Art. 33

(Compensi)

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 9, comma 1 del D.L.24/01/2012 n.1, che ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, il Pianificatore Iunior determina con il cliente il compenso professionale ai sensi dell'art. 2233 c.c. e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi speciali.
2. Il Pianificatore Iunior deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese oneri e contributi.
3. Il Pianificatore Iunior è tenuto a comunicare al Cliente ogni variazione del compenso dovuta a cause impreviste ed imprevedibili tali da modificare le originarie pattuizioni dell'incarico.

Art. 39

(Richieste di pagamento)

1. Il Pianificatore Iunior può chiedere la corresponsione di anticipi parametrati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili nonché di acconti sugli onorari commisurati alla quantità e complessità della prestazione professionale oggetto dell'incarico rispetto alla misura del compenso pattuito.
2. Il Pianificatore Iunior, ove non previste forfettariamente o a percentuale, cura la rendicontazione delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle spese sostenute e degli acconti ricevuti.
3. La richiesta di compensi, di cui all'art. 33, palesemente non proporzionati all'attività svolta costituisce infrazione disciplinare.
4. Il Pianificatore Iunior, in caso di mancato pagamento, non può chiedere un compenso maggiore di quello già pattuito, salvo che non ne abbia fatto espressa riserva.

TESTO VIGENTE

Art. 28

(Accettazione dell'incarico)

1. L'Architetto deve far conoscere tempestivamente al cliente la sua decisione di accettare o meno l'incarico.
2. Egli deve adoperarsi, affinché l'incarico sia conferito per iscritto onde precisare oggetto, natura, costi, compensi ed eventuali successive variazioni.

Art. 32

(Compensi)

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b) della legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha abrogato le disposizioni, legislative e regolamentari, che prevedono con riferimento alle attività libero professionali o intellettuali l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime, l'Architetto determina con il cliente il compenso professionale ai sensi dell'art. 2233 c.c. e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi speciali.
2. L'Architetto nell'accettazione dell'incarico deve definire preventivamente ed esplicitamente con il Cliente i criteri per il compenso per la propria prestazione.
3. L'Architetto è tenuto a comunicare al Cliente ogni variazione di condizioni che possa modificare le originarie pattuizioni dell'incarico.

TESTO MODIFICATO

Art. 28

(Accettazione dell'incarico)

1. L'Architetto deve far conoscere tempestivamente al cliente la sua decisione di accettare o meno l'incarico.
2. Egli deve adoperarsi, affinché l'incarico sia conferito per iscritto onde precisare oggetto, natura, costi, compensi ed eventuali successive variazioni.
3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico professionale, e dovrà essere predisposto nel rispetto del Codice Civile, del Codice del Consumo (D.lgs 206/2005) e di ogni altra norma necessaria per lo svolgimento delle predette prestazioni professionali.

Art. 32

(Compensi)

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. ~~2, comma 1, lett. b) della legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha abrogato le disposizioni, legislative e regolamentari, che prevedono con riferimento alle attività libero professionali o intellettuali l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime~~ ~~9, comma 1 del D.L.24/01/2012 n.1, che ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico,~~ l'Architetto determina con il cliente il compenso professionale ai sensi dell'art. 2233 c.c. e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi speciali.
2. L'Architetto ~~nell'accettazione dell'incarico deve definire preventivamente ed esplicitamente con il Cliente i criteri per il compenso per la propria prestazione.~~ deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni

<p>Art. 39 (Richieste di pagamento)</p> <p>1. L'Architetto, in costanza del rapporto professionale non formalizzato per iscritto, può chiedere la corresponsione di anticipi parametrati alle spese sostenute e da quelle prevedibili nonché di acconti sugli onorari commisurati alla quantità e complessità della prestazione professionale oggetto dell'incarico.</p> <p>2. L'Architetto, ove non previste forfettariamente o a percentuale, cura la rendicontazione delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle spese sostenute e degli acconti ricevuti.</p> <p>3. La richiesta di compensi, di cui all'art. 32, palesemente non proporzionati all'attività svolta costituisce infrazione disciplinare.</p> <p>4. L'architetto, In caso di mancato pagamento, non può chiedere un compenso maggiore di quello già concordato, salvo che non ne abbia fatto espressa riserva.</p>	<p>tutte le voci di costo, comprensive di spese oneri e contributi.</p> <p>3. L'Architetto è tenuto a comunicare al Cliente ogni variazione di condizioni che possa del compenso dovuta a cause impreviste ed imprevedibili tali da modificare le originarie pattuizioni dell'incarico.</p> <p>Art. 39 (Richieste di pagamento)</p> <p>1. L'Architetto, in costanza del rapporto professionale non formalizzato per iscritto, può chiedere la corresponsione di anticipi parametrati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili nonché di acconti sugli onorari commisurati alla quantità e complessità della prestazione professionale oggetto dell'incarico <u>rispetto alla misura del compenso pattuito.</u></p> <p>2. L'Architetto, ove non previste forfettariamente o a percentuale, cura la rendicontazione delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle spese sostenute e degli acconti ricevuti.</p> <p>3. La richiesta di compensi, di cui all'art. 32, palesemente non proporzionati all'attività svolta costituisce infrazione disciplinare.</p> <p>4. L'Architetto, in caso di mancato pagamento, non può chiedere un compenso maggiore di quello già concordato <u>pattuito</u>, salvo che non ne abbia fatto espressa riserva.</p>
---	--